

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1511

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLITANO, PAJETTA, OCCHETTO, TORTORELLA, ZANGHERI, RUBBI,  
PETRUCCIOLI, SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI, ALOARDI, CANULLO,  
ALINOVÌ, GABBUCCIANI, GIADRESCO, ROSSINO, SANDIROCCO**

*Presentata il 2 aprile 1984*

**Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo — Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo in presenza di una profonda crisi della cooperazione internazionale, di un intreccio di nodi strutturali e di emergenze e pertanto ad un conseguente tragico aggravamento del problema della fame nel mondo.

Le modifiche e le integrazioni alla legge 38 del 9 febbraio 1979, che costituiscono l'oggetto della presente legge, hanno origine prima di tutto dalla necessità di rispondere a questo dramma, tenendo conto delle più aggiornate acquisizioni culturali e politiche esposte in numerosi consessi internazionali, nonché dalle considerazioni critiche e dalle proposte di forze politiche e di organizzazioni del nostro paese impegnate nel campo della cooperazione economica.

Alcuni eventi negativi non sono che l'espressione diretta della progressiva in-

voluzione che la cooperazione economica per lo sviluppo ha subito negli ultimi anni. Basterebbe in proposito ricordare che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite non ha ancora potuto realizzare l'attuazione della risoluzione 34/138, adottata dalla 34<sup>a</sup> assemblea generale nel dicembre 1979, concernente l'apertura dei negoziati globali relativi alla cooperazione.

Ma più in generale incide negativamente l'inasprimento dei rapporti internazionali fra le grandi potenze, l'accrescersi delle guerre in atto, l'enormità delle risorse destinate al riarmo atomico.

La crescita vertiginosa delle spese per gli armamenti fa sì che queste sono oggi trenta volte superiori alle somme destinate all'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo. Inoltre i conflitti armati che lacerano il Terzo mondo hanno senza

dubbio origine nell'esplosione delle contraddizioni interne, ma non avrebbero mai raggiunto l'ampiezza distruttrice che hanno, se non fossero stati costantemente alimentati dalla vendita di armi e dall'aiuto militare, per nulla disinteressato, che viene loro prodigato e persino dalla intollerabile distorsione a fini militari di fondi stanziati nominalmente per l'aiuto allo sviluppo

Pur con qualche eccezione si può stabilire una relazione diretta fra coesistenza pacifica e sviluppo della cooperazione economica. Altrettanto si può verificare come la crisi nei rapporti internazionali provoca l'arresto o inversione di tendenza nelle politiche di cooperazione economica e di sviluppo.

L'elemento più sconvolgente è sicuramente da ricercarsi nelle scelte della più grande potenza occidentale che, attraverso le sue scelte di fondo, politiche, economiche e monetarie, pratica e indica in via di uscita dalla crisi a tutto danno del Sud del mondo, che paga in termini di abissali indebitamenti, di caduta verticale dei costi delle materie prime e del brutale ripristino dei meccanismi dello scambio ineguale.

In grave sintonia con questi indirizzi è l'atteggiamento verso le istituzioni sovranazionali impegnate sul terreno monetario e della cooperazione internazionale. Da quasi due anni ormai queste istituzioni si trovano di fronte a notevoli difficoltà, avendo il governo americano rimesso in causa molti degli impegni finanziari assunti. La politica americana, esposta in un *memorandum* governativo pubblicato nel febbraio 1982, comporta il blocco di nuove iniziative, quale il progetto per una filiale energia della Banca mondiale e l'apertura di uno sportello agricolo del Fondo Monetario Internazionale. La drastica diminuzione peraltro delle quote destinate all'Agenzia internazionale dello sviluppo avrà come conseguenza immediata il ridimensionamento dei programmi per la fascia sudsahariana.

Le politiche degli altri attori della scena internazionale non sono state in grado fino ad oggi di contrastare questa tenden-

za, tanto meno quella dell'Unione sovietica, scarsamente rilevante in termini quantitativi e strettamente collegata al sostegno di una logica di potenza militare.

Ne deriva un quadro drammatico, i cui dati sono noti.

Basterà quindi richiamarne alcuni essenziali:

il debito complessivo dei paesi in via di sviluppo ha superato gli 800 miliardi di dollari;

il solo servizio del debito supera ogni anno i 200 miliardi di dollari;

nei paesi più poveri le spese per interessi assorbono il 35 per cento del valore delle esportazioni;

i paesi in via di sviluppo hanno dovuto, nel 1983, tagliare le loro importazioni per 43 miliardi di dollari, alimentando ulteriormente il flagello della fame e del sottosviluppo, e contemporaneamente aggravando la recessione dei paesi industrializzati che collocano nei paesi in via di sviluppo il 28 per cento delle esportazioni;

dopo un decennio nel corso del quale le ragioni di scambio dei prodotti dei paesi in via di sviluppo sono cadute del 16 per cento, negli ultimi due anni la situazione è ulteriormente precipitata, coi corsi di alcune materie prime e dello zucchero crollati di oltre il 50 per cento e con il contemporaneo drastico aumento dei prezzi dei prodotti industriali;

l'America Latina, pur incrementando nel 1983 le sue esportazioni del 7 per cento, ha visto diminuire le entrate per esportazioni dell'1,3 per cento.

Problema fondamentale è quello di invertire questa tendenza, altrimenti si allontana e si oscura qualsiasi ipotesi di nuovo ordine economico internazionale. Se ciò è però abbastanza presente e acquisito, c'è un rapporto quasi inversamente proporzionale fra le denunce che si fanno e quanto si pratica. A volte la contraddizione esiste vistosamente nella prassi degli stessi governi, in specie

europei, che conducono analisi corrette o gettano grida di allarme.

Così mentre i paesi in via di sviluppo denunciano un calo di investimenti complessivi dei paesi della Comunità economica europea nei loro confronti, la risposta concreta dei singoli paesi industrializzati va sovente in una direzione che conferma e avvalorava sempre di più tali denunce.

Mentre i paesi ACP reputano che per attuare gli accordi del primo trattato di Lomè (non del secondo e meno ancora del terzo che si sta rinegoziando) sarebbero indispensabili 10 miliardi di dollari, la Comunità economica europea (sempre meno comunità politica capace di assolvere una funzione autonoma per invertire le tendenze negative in atto) ripiega sulle sue contraddizioni, riduce i suoi stanziamenti e i singoli Paesi mostrano di « attendere » la ripresa dalla crisi per riprendere una qualsiasi politica di cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo. Manifestazione questa di grave miopia, proprio perché non potrà darsi ripresa nella sicurezza senza individuare nel Sud del mondo una leva possente per lo sviluppo di nuovi flussi commerciali, per l'allargamento dei mercati, affrontando le radici vere della crisi nell'ottica della reciproca e paritaria collaborazione tra tutte le aree.

La prima esigenza è dunque quella di una svolta politica, di radicali riaggiustamenti strutturali e insieme però si impone un incremento quantitativo e qualitativo dei flussi e delle concrete politiche di cooperazione. Quanto poco si tratti di risorse destinate a una politica di mera assistenza emerge dal carattere di importante ricaduta di ogni seria politica di cooperazione: si pensi che se i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico destinassero lo 0,7 per cento alla politica di cooperazione allo sviluppo, gli occupati in questi paesi aumenterebbero di quasi 2 milioni di unità.

Per l'Italia arrivare ad elevare il volume di aiuti ai paesi in via di sviluppo allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo,

porterebbe a 65.000 occupati in più; ad un aumento dell'1,13 per cento del prodotto interno lordo e, per contro, ad un leggero incremento del *deficit* pubblico (0,09 per cento) e ad un peggioramento della sua bilancia con l'estero del solo 0,15 per cento (documenti CES).

Da questo gruppo di problemi deriva la necessità in primo luogo di un impegno finanziario crescente (si propone fin dal 1985 il raggiungimento dello 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo per la cooperazione allo sviluppo) e di una programmazione strettamente collegata a quella europea (si propone che un terzo degli stanziamenti sia impiegato per interventi in sede della Comunità economica europea) e mondiale, per una cooperazione profondamente diversa dal passato, ricercando priorità nuove, maggiore concentrazione, funzionalità effettiva a processi di autosviluppo e alla risposta ai bisogni fondamentali (*basic needs*).

La presente proposta di legge, mentre risottolinea e aggiorna il quadro di una corretta politica di cooperazione, indica l'altro obiettivo altrettanto prioritario di affrontare ed innovare, fin dalla stessa denominazione, le vie e i modi per fronteggiare più efficacemente il dramma della fame, della sete e della malnutrizione che, non solo non sta avviandosi a progressiva soluzione, ma si è aggravato sensibilmente. Se non si realizza una svolta nelle politiche di cooperazione, la prospettiva in molti paesi è quella di un aumento inarrestabile della denutrizione e della morte per fame.

La Conferenza generale della FAO (ventiduesima conferenza generale dal 5 al 24 novembre 1983) ha indicato le dimensioni e i caratteri della nuova crisi che colpisce ventidue paesi dell'Africa e che minaccia di creare una situazione senza precedenti nella storia recente.

Ma è tutta la situazione del continente africano che è divenuta allarmante.

Secondo un recentissimo rapporto della FAO la produzione di derrate alimentari sarebbe diminuita in 23 paesi dei 42 per i quali si dispone di statistiche. Si prevede, di conseguenza, che il consu-

mo di cereali per abitante diminuirà di almeno il 4 per cento; e questo in un continente dove già attualmente 80 milioni di persone su 500 soffrono di denutrizione.

Anche in questo campo occorre avvertire la necessità di fondere in programmi integrati, prima di tutto a livello della Comunità economica europea, l'aiuto immediato, necessario e da rendere più efficiente, con quello teso all'autosviluppo dei paesi che sono destinatari della politica di cooperazione.

Qualsiasi contrapposizione tra questi due momenti finisce per non rappresentare la svolta necessaria: la fame infatti è l'aspetto macroscopico del sottosviluppo.

Ogni tendenza ad esaltare l'aiuto immediato rispetto agli interventi di effettiva cooperazione, non combatte, come tragicamente insegna l'esperienza, la fame. Ogni ottica dunque di tipo assistenzialistico non solo è demagogica, ma comporta la difesa ed il peggioramento delle presenti condizioni sociali e produttive; contrasta e scoraggia le possibilità di sviluppo autonomo, come peraltro già sosteneva l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 6 aprile del 1982, nel quale, tra l'altro, si diceva: « la soluzione del tragico problema della fame non può essere trovata perpetuando o peggio ancora dilatando il meccanismo dell'aiuto alimentare che finora ha servito prevalentemente gli interessi dei paesi donatori, provocando una sensibile riduzione della produzione locale di cibo, nuove costose abitudini alimentari, e quindi nuova dipendenza, e un colpevole ritardo nei processi di ammodernamento dell'agricoltura locale ».

Ma altrettanto ragionevolmente si può osservare che qualunque negazione della necessità di un aiuto immediato che giunga tempestivamente nei paesi a più alto tasso di mortalità, finisce per favorire fatalmente la logica della sopravvivenza dei soli paesi relativamente più forti nella sterminata geografia della fame e, all'interno di ogni paese, delle oligarchie e degli strati sociali in partenza già più favoriti.

Da ciò, oltre che da un giusto equilibrio fra intervento di emergenza alimentare e interventi di più lungo respiro, scaturisce anche l'esigenza che gli stessi interventi straordinari, anche prolungati, siano corredati da alta qualità ed efficienza, dalla predisposizione di canali e procedure tecnico-diplomatiche e infrastrutturali.

Proprio per questo i proponenti respingono l'idea di una legge speciale, *ad hoc*, contro la fame nel mondo che, provocherebbe sul piano della produzione legislativa quella scissione rifiutata sul piano concettuale. Di qui però l'introduzione nella legislazione di una serie di innovazioni di rilievo sui problemi dell'emergenza, a partire da un più elevato stanziamento di fondi: il 20 per cento di quelli complessivi stanziati per la politica di cooperazione e per il 1984, almeno 500 miliardi concentrati in pochissimi Paesi dove esistono le più acute emergenze.

Non si tratta di fare come nel recente passato. Occorre cambiare. Nel 1982 sono stati destinati 36,5 miliardi di lire soprattutto in Libano. Nel 1983 lo stanziamento è stato di 50 miliardi. Non basta quanto previsto per il 1984, e cioè 23 miliardi in più. Qui il salto di qualità finanziaria diventa essenziale per la qualità dei risultati. Occorre anche insieme meno dispersione. Per gli aiuti alimentari c'è la convenzione di Washington che ci impegna per il 1984 per 30 miliardi di lire effettivi e ci sono 26 miliardi per gli aiuti bilaterali e 12-13 miliardi tramite gli organismi internazionali. Queste somme sono previste per contributi a 20 paesi. Ecco cosa deve cambiare. Né basta aumentare e concentrare i fondi. Bisogna operare con metodi nuovi.

L'aiuto alimentare deve diventare uno strumento di sviluppo. Una revisione dell'attuale sistema si impone e dovrebbe in particolare permettere una programmazione pluriennale e una diversificazione dell'offerta dei prodotti accompagnata da un maggiore ricorso alle operazioni di triangolazione. E non si tratta solo di offrire prodotti. Si tratta a volte di alimentare gli scambi Sud-Sud. Ad esempio

la Commissione della Comunità economica europea ha deciso, alla fine del dicembre 1983, di porre a disposizione dell'ufficio prodotti alimentari del Niger 500.000 ECU, invece di un aiuto di 3.000 tonnellate di cereali, onde concorrere alla stabilizzazione del suo mercato interno.

In altre situazioni (Mozambico), assieme all'intervento immediato, alimentare, vengono richieste sementi egualmente indispensabili ed urgenti per salvare dalla fame gli uomini non solo del 1984, ma anche negli anni che verranno, a cominciare dal 1985.

Da questo complesso di priorità emerge per il nostro Paese la necessità di concertare con la Comunità economica europea e con alcuni grandi organismi internazionali alcuni interventi straordinari concentrati in pochi paesi coi quali già sono in corso progetti e programmi di cooperazione per lo sviluppo autonomo. Per questo si prevede la costituzione di un fondo e di un servizio specifico, dotato di autonomia funzionale e strutturato in modo da consentire sia l'efficacia immediata che pluriennale dell'intervento, sia il coordinamento coi *country programs*, inquadrandosi nell'obiettivo generale di diminuire drasticamente nei paesi prescelti le radici delle cause di morte per fame.

Anche per questo, oltre che per il complesso degli interventi di emergenza, che non sono attualmente all'altezza della drammaticità e dell'urgenza delle richieste, si suggerisce l'organico inserimento nella legge dell'utilizzazione maggiore del complesso di esperienze accumulate nel campo della protezione civile, sia dalle strutture dello Stato, che da enti locali e organizzazioni non governative. Inoltre la gravità della situazione e la vera e propria emergenza che si è determinata in alcuni dei paesi che sono già destinatari della politica di cooperazione economica dell'Italia esige che non si attenda nemmeno l'approvazione di nuove normative legislative per intervenire nel 1984, secondo un *piano di emergenza* capace di far fronte subito alle necessità.

Un'altra esigenza di modifica della legislazione esistente, di cui si conserva e si

conferma l'ispirazione fondamentale, è quella di tener conto dell'esperienza sin qui compiuta nell'attuazione della legge n. 38 e della legge n. 7. Tale bilancio presenta aspetti indubbiamente positivi, ma anche limiti assai gravi.

L'elemento positivo fondamentale è dato dal fatto che l'Italia, pur senza raggiungere ancora la quota dello 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo negli stanziamenti per la politica di cooperazione e anzi essendone ancora assai lontana, risulta essere fra i pochi paesi industrializzati con impegno crescente. La presente proposta di legge indica la scadenza del 1985, entro la quale il nostro paese si impegna a raggiungere la quota dello 0,7 per cento.

Il fatto di essere apparsi in ritardo (sostanzialmente solo dal 1981 si può parlare di un impegno finanziario consistente) sulla scena della cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, rende possibile imboccare un indirizzo nuovo senza troppe remore. La larga convergenza poi negli indirizzi generali di cui fu espressione il documento varato dalla Camera dei deputati il 6 aprile 1982, costituisce un precedente che dovrebbe rendere possibile adeguare la legge e cioè i fatti alle idee, gli obiettivi ai risultati.

Ma molto rilevanti sono altresì i limiti e gli errori compiuti sia per effetto della legislazione in parte inadeguata, sia per la gestione della legge stessa.

I limiti fondamentali nell'attuazione pratica nella legge n. 38 sono stati prima di tutto quelli denunciati al Parlamento europeo, dall'onorevole Caterina Focke a proposito delle politiche di aiuto della Comunità economica europea. « Nel concedere il suo aiuto — ha detto la parlamentare tedesca della SPD — la Comunità ha mirato soprattutto a produrre effetti diretti ed ha annesso scarsa importanza all'aumento delle capacità interne di sviluppo: tale aiuto si è per lo più inserito nel quadro di una impostazione accentratrice e dirigistica dello sviluppo e quindi sovente, per ragioni di efficienza, la Comunità ha incaricato dello svolgimento delle operazioni da esse promosse ditte o

esperti europei, invece di affidarla al Ministero o, ancor meglio, alle autorità e imprese locali dei paesi beneficiari, limitando così le possibilità di questi ultimi di accrescere la loro capacità o volontà di realizzazione ».

L'Italia in generale non si è sottratta a questa linea di condotta generale. È del tutto evidente che non basta proclamare la necessità della politica di *self reliance* per poi trovare sul luogo le condizioni per attuarla. Non si può tacere che singoli paesi in via di sviluppo non operano poi con la stessa coerenza che auspicano, per esempio nelle trattative attualmente in corso per il rinnovo della convenzione di Lomè. Ma il fatto è che le difficoltà per attuare una politica giusta sono diventate alibi per portarne avanti una diversa e con risultati opposti.

Il secondo limite è stato quello di non avere perseguito la priorità nella cooperazione necessaria per dare vita ad un'agricoltura autonoma in grado di contribuire a risolvere il problema primario della alimentazione.

La percentuale dei doni e dei crediti dati ai paesi in via di sviluppo per lo sviluppo agricolo è lontana da quella priorità assoluta che in ogni consesso internazionale viene ribadita come necessaria.

« È economicamente necessario che i paesi più poveri vengano a capo del problema della fame sviluppando la propria produzione, altrimenti, non potendo più importare al tempo stesso alimenti e petrolio, dovranno fare una scelta impossibile: la sopravvivenza dei loro abitanti o quella della loro economia. Per molti paesi la terra, il sole, l'acqua, il lavoro degli uomini sono le uniche risorse disponibili, per cui soltanto una loro utilizzazione sistematica e razionale nel settore agricolo o para-agricolo offre una prospettiva accettabile. Questi paesi non possono sognare un'impossibile industrializzazione: la loro prima carta da giocare è l'agricoltura e ciò che la circonda ».

Ma vi è un altro dato che giustifica la priorità data al lavoro della terra: l'Afri-

ca (per parlare ancora di questo continente) conta oggi giorno più di 400 milioni di abitanti. Nell'anno 2000 questo numero sarà raddoppiato. Se non si sviluppa un'attività agricola; se non si considera il suo spazio rurale, la sua sovrappopolazione, più di 400 milioni di persone, andrà verso le città, spesso verso l'unica città che è la capitale, ponendo così i problemi esplosivi ed insolubili delle mostruose *bidonvilles* percorse da masse di sottoproletari affamati, che hanno abbandonato le misere produzioni agricole e che già oggi impongono un ricorso sempre più massiccio al mercato internazionale dei cereali.

« L'Africa non ha la capacità tecnica, finanziaria, sociale e politica di urbanizzare 400 milioni di abitanti entro la fine del secolo. Non trattenere le popolazioni africane nelle campagne significa creare le condizioni di un dramma dalle conseguenze incalcolabili ».

La terza linea di azione assai discutibile è stata la modesta concentrazione degli aiuti e della cooperazione di un numero ristretto di paesi. Non si può fare cooperazione economica seria con 82 paesi nel mondo. Per un paese, certo, industrializzato, ma che non può pensare di sostituirsi né alla Comunità economica europea, né alla FAO, né all'ONU, si può ragionevolmente pensare ad un intervento programmato in dieci-quindici paesi. Né si può pensare che si possa fare una politica di aiuto allo sviluppo con programmi 300-500 milioni per paese. Si legge in uno studio condotto dall'IRSES: « 3 milioni di dollari bastano forse per un centro di formazione professionale, ma certamente 5 equivalgono solo a un piccolo pezzo di una centrale termica, 12 ad un pezzo ancora più piccolo di una diga. Chissà poi a che serve un unico prestito di 15 milioni destinati a progetti relativi niente meno che a pesca, irrigazione, conservazione degli alimenti, abitazioni, energia telecomunicazioni ». Tutto ciò è evidente risponde a principi e scopi assai differenti da quelli fissati dal documento votato alla Camera il 4 aprile 1982.

Rilevante importanza acquista per ovviare a questi limiti anche la nuova metodologia che si propone di seguire con i paesi con i quali l'Italia farà interventi straordinari e cooperazione allo sviluppo. Essa si basa su qualche esperienza positiva che, pure in un quadro generalmente assai critico, c'è. Almeno a giudizio della Comunità economica europea.

Così si è espresso il Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea valutando, il 5 novembre 1983, i risultati già registrati nelle prime esperienze d'appoggio alle strategie alimentari in corso di applicazione nel Mali, in Kenia, nel Rwanda, nello Zambia. Si è constatato, tra l'altro, che questi risultati contribuiscono ad un miglioramento dei mercati.

In ogni caso non si può prescindere dalle più recenti acquisizioni culturali e politiche che prevedono:

a) un dialogo continuo con gli Stati con i quali si hanno rapporti, qualunque sia la forma del loro governo e senza condizioni politiche;

b) che gli stanziamenti e gli aiuti si danno se si raggiunge l'intesa sulla loro destinazione, sui controlli e garanzie necessarie perché non abbiano una diversa destinazione;

c) che occorre in qualsiasi operazione, progetto, intervento, mettere le popolazioni nelle condizioni di ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno.

La necessità di una svolta nella politica di cooperazione e di aiuto straordinario pone il problema dell'associazione (sulla base della libertà e volontarietà) della partecipazione popolare allo sforzo finanziario crescente che risulta necessario.

La strada individuata è quella che si basa sulla possibile iniziativa delle autonomie locali (comuni, province, regioni) che possono divenire punti di aggregazione rilevanti in questa opera di sensibilizzazione e mobilitazione permanente dell'opinione pubblica nazionale su un tema ideale, morale e politico di portata strategica. Sono quindi previste nella proposta

di legge una serie di norme del tutto innovative che prevedono la possibilità per gli enti locali non solo di partecipare alla dotazione del Fondo contro la fame nel mondo, ma, attraverso la formula dei gemellaggi, di stabilire organicamente un patrocinio fra una o più regioni italiane e zone, località, regioni dei paesi aiutati, secondo le priorità indicate dagli organi della legge n. 38 e da nuovi dispositivi di collegamento fra le varie parti dello Stato.

La presente proposta affronta anche i problemi non oltremodo rinviabili del concorso alla politica di cooperazione delle energie che vanno oltre l'intervento e che sono identificabili con il complesso delle organizzazioni non governative.

Si estendono le norme che la legge n. 38 ad ogni organizzazione non governativa che intenda usufruire di finanziamenti pubblici sulla base di progetti rientranti nelle scelte e nelle priorità definite sulla base della legge. Tale possibilità è accordata previo riconoscimento di idoneità in ragione essenzialmente delle garanzie operative e tecnico-professionali risultanti da concrete attività per almeno 5 anni. Più in generale, la esigenza del riconoscimento della partecipazione delle organizzazioni non governative, come di una migliore definizione del ruolo del volontariato, nonché dell'eliminazione di alcune storture e discriminazioni presenti nella legge n. 38 a proposito dei volontari, è uno degli obiettivi non secondari della presente proposta per alcune ragioni di fondo:

1) le crescenti dimensioni del fenomeno, il cui riconoscimento, che prescinde da ogni volontà di istituzionalizzazione o riassorbimento nelle strutture pubbliche, indica una positiva apertura verso la società civile;

2) l'indubbia evoluzione delle figure dei cooperanti volontari delle organizzazioni non governative. Se non è in discussione la motivazione etico-solidaristica che resta uno degli elementi portanti, tale motivazione è sempre più coniu-

gata al rapporto con progetti di intervento nei paesi in via di sviluppo e dunque ad una sempre più alta specializzazione, esperienza, capacità professionale. Tutto ciò fa dei volontari e dei operatori delle organizzazioni non governative non dei pionieri, ma degli attori concorrenti alla politica nazionale di cooperazione. Proprio per questo diventano sempre più rilevanti i problemi della selezione, della formazione professionale e dello stesso utilizzo di questo tipo di personale dopo le esperienze nei paesi in via di sviluppo, anche istituendo un apposito albo nazionale;

3) l'importanza della valorizzazione del fattore umano locale e dell'utilizzo di qualità tecniche intermedie, nonché della realizzazione di progetti di piccole e medie dimensioni in settori quali l'agricoltura, la sanità, l'istruzione che consentano la promozione del concorso delle realtà locali.

Sugli aspetti economici e normativi, salvo alcune modifiche e aggiustamenti, non si va oltre quanto previsto dalla legge n. 38. Se i trattamenti economici non raggiungono quelli di altri esperti, questo è giustificato dall'assenza di ogni finalità lucrativa e dal miglior rapporto costi-benefici, nel quadro comunque di un rispetto dell'equa proporzione tra prestazioni effettuate e remunerazioni.

Un rilievo particolare assume la struttura dirigenziale e operativa del Dipartimento alla cooperazione e del Servizio speciale di intervento contro la fame nel mondo. Va a questo riguardo accentuata l'esigenza di un effettivo coordinamento e direzione della politica di cooperazione da parte del Ministero degli affari esteri. È risultato del tutto evidente che con il crescere degli investimenti le strutture sono risultate assolutamente inadeguate. E irrisolto è apparso sia il problema del coordinamento tra dirigenti diplomatici e tecnici, sia la questione di « come » superare la questione strutturale di quadri diplomatici privi di competenze specialistiche, mentre si sono via via accre-

sciute le esigenze di capacità manageriali e tecniche per l'attuazione, o anche solo la direzione, di progetti di interventi quasi sempre assai complessi.

Anche qui sarebbe un errore secondo gli estensori di queste modifiche alla legge n. 38 sia mantenere le cose come stanno, sia procedere alla scissione di fatto della politica di cooperazione (e al limite della stessa politica estera complessivamente intesa) se si scegliesse la strada della creazione di Alti Commissari dotati di totale autonomia direzionale ed operativa. La soluzione che viene indicata tende a mantenere l'unità di direzione politica al Ministero degli esteri e, nel quadro della direzione del direttore del Dipartimento, la responsabilità completa del diplomatico dirigente del Servizio speciale, introducendo anche la possibilità nella direzione operativa degli interventi di quadri provenienti dal settore privato.

L'introduzione della Commissione nomine tende a ridurre la possibilità che si possano ripetere anche in questo campo lottizzazioni politiche.

Più in generale la linea che ispira la proposta di istituzione del Servizio speciale non è quella di creare qualcosa di simile a quello che la FAC francese ha nei paesi del Sahel, e cioè un contingente di migliaia di esperti, tecnici, insegnanti che svolgono una funzione coordinata, politica e tecnica.

Non devono introdursi (dato che non vi sono nemmeno i presupposti storici) suggestioni di grande potenza in totale conflitto di strategia con ciò che si deve fare negli anni 80 e 90. Si può e si deve invece dotare la struttura del Dipartimento di una selezionata quantità di collaboratori, tecnici, specialisti ricercati in Italia e anche all'estero; oltre che alimentare la formazione di tecnici sul luogo stesso dove si fa cooperazione e si intendono concentrare gli interventi contro la fame. L'entità di questi collaboratori deve essere nettamente superiore a quella oggi esistente e nelle stesse ambasciate all'estero si devono provvedere strutture

agili, ma molto qualificate, di sostegno alla politica di cooperazione.

A questo scopo provvedono le nuove norme della presente legge, che tentano di risolvere il problema del trattamento economico da corrispondere sia ai funzionari dello Stato che agli specialisti provenienti dal settore privato: tecnico, scientifico, amministrativo.

Esso deve essere adeguato al tipo particolare di prestazione richiesta, non può essere in conflitto con le leggi del mercato del lavoro in questo settore, sempre seguendo tuttavia criteri di rigore e coerenti con le finalità della legge.

Le innovazioni previste dalla proposta di legge si preoccupano inoltre di introdurre strumenti di controllo parlamentare, scadenze per le presentazioni dei rendiconti e per l'esame dei progetti più rilevanti, che consentano quel legittimo sistema di garanzie e di verifiche indispensabile quando lo Stato destina somme così ingenti per obiettivi così importanti. Quanto più si eleva l'impegno del nostro paese nella politica di cooperazione e di lotta contro la fame nel mondo, tanto più indispensabile diviene la verifica tempestiva dei risultati che si ottengono e la trasparenza massima di tutti i meccanismi di decisione e di spesa. In realtà negli ultimi quattro anni il Parlamento non ha svolto nessun serio dibattito di verifica

dei risultati sulla politica sin qui svolta. Le innovazioni legislative tendono a rendere impossibili tali carenze per il futuro con strumenti permanenti e adeguati.

L'obiettivo è quello di una maggiore certezza nelle procedure, senza abolire, ma meglio regolando la discrezionalità.

Tra le verifiche indicate, appare di particolare importanza quella relativa agli interventi delle organizzazioni e degli organismi internazionali che operano nel campo della cooperazione e della lotta alla fame con il concorso dell'Italia.

La consapevolezza dell'inderogabilità di una svolta della nostra politica di cooperazione e di lotta alla fame nel mondo sotto il segno di una maggiore programmazione, integrazione internazionale e incisività, unitamente alla complessità dei temi sollevati e da risolvere, induce i presentatori a una duplice sollecitazione verso gli onorevoli colleghi.

In primo luogo perché l'iter parlamentare della legge sia il più rapido possibile e, in secondo luogo, perché sia ampio ed esteso il concorso di idee e contributi, cui siamo oltremodo aperti, in modo da conseguire il risultato di una legge adeguata alla cooperazione degli anni 80, fattore sempre più importante di una politica estera ancorata ai principi di pace e di solidarietà internazionale e umana sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I.

OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  
E DEGLI INTERVENTI CONTRO LA  
FAME NEL MONDO E PER LA SICU-  
REZZA ALIMENTARE.

## ART. 1.

*(Finalità).*

L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« La cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo — di seguito anche denominata "cooperazione allo sviluppo" — comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e diretta a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo e col concorso delle popolazioni, comunità di base e organizzazioni locali. Tali iniziative sono prioritariamente finalizzate al soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle fasce più povere e al raggiungimento di meccanismi di sviluppo endogeno, in primo luogo in materia di produzione alimentare e in collegamento con gli agricoltori locali.

La cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i paesi in via di sviluppo è parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i paesi.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali ».

## ART. 2.

(Attività di cooperazione).

L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) la elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo e rurale, della sicurezza alimentare, della pesca, delle strutture di ammasso e di conservazione, dell'educazione e dei servizi sanitari; l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo nel settore dell'energia, delle infrastrutture, dell'industria e dell'artigianato, dei servizi sociali, culturali, del turismo della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo e in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'attuazione di iniziative, anche a carattere straordinario allo scopo di fronteggiare gli effetti drammatici della fame e della denutrizione dovute a cause endemiche non riconducibili ad eventi eccezionali, in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo pieno e rapido delle produzioni alimentari locali e della produzione di uno sviluppo economico endogeno;

e) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali e che versano in situazioni di particolare emergenza;

f) l'attuazione di interventi speciali rivolti alla eliminazione delle cause della mortalità infantile quali: malnutrizione, infezioni, disidratazione, maternità precoci ed eccessive;

g) la predisposizione di piani integrati a carattere congiunturale e strutturale che abbiano l'obiettivo dell'eliminazione della fame e della sottanutrizione dalle aree di cui all'articolo 3 comma quinto, lettera b), della presente legge, contribuendo ad assicurare la sopravvivenza di coloro che sono minacciati di morte e ponendo in essere contestualmente le strutture che consentano di raggiungere l'autosufficienza alimentare e garantendo sufficienti scorte alimentari di sicurezza;

h) la corresponsione di aiuti finanziari per l'acquisto di prodotti alimentari che favoriscano gli scambi fra paesi in via di sviluppo e la stabilizzazione dei mercati regionali e interni;

i) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

l) il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la realizzazione di progetti ed opera di organizzazioni non governative ».

### ART. 3.

*(Presidenza e compiti del CIPES).*

L'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 277, è presieduto, con delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, di volta in volta integrato, secondo le esigenze, su richiesta del suo presidente, dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES si riunisce in via straordinaria per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, lettera *d*), della presente legge, avvalendosi ove necessario della collaborazione dei Ministri della difesa, dell'agricoltura, della sanità, dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché di ogni altro Ministero interessato, delle altre strutture centrali e periferiche dello Stato, di regioni, province e comuni, di enti e organizzazioni pubbliche e private qualificate nel campo dell'aiuto di emergenza e riconosciute ai sensi della presente legge.

#### Il CIPES:

*a)* formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorità per aree geografiche, paesi, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali;

*b)* individua nell'ambito delle aree geografiche prioritarie di cui alla precedente lettera *a)* le aree più gravemente colpite dal fenomeno della fame e della denutrizione, riferendosi agli indicatori delle Nazioni Unite;

c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

d) approva, sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione semestrale, che è predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che deve contenere lo stato dettagliato di attuazione dei programmi, dei progetti e l'indicazione di linee programmatiche previsionali. La relazione è trasmessa al Parlamento entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;

e) approva la relazione annuale sull'attività degli organismi e fondi comunitari e internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo con la partecipazione italiana.

Le relazioni di cui alle lettere d) ed e), non appena approvate dal CIPES, sono presentate al Parlamento ».

#### ART. 4.

*(Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri).*

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministro degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e quello privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicità degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonché dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale nonché le regioni, le province, i comuni, le associazioni, le imprese private e le cooperative che intendono operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonché

a comunicare al Ministero degli affari esteri — Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo — i propri progetti e le proprie proposte, almeno novanta giorni prima dell'inizio della possibile attuazione.

In mancanza delle suddette comunicazioni o di corrispondenti richieste dei paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge ».

ART. 5.

*(Criteri prioritari dell'utilizzazione dei finanziamenti).*

L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito degli indirizzi del CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo contro prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei paesi in via di sviluppo dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa, con specifico riferimento alle aree più gravemente colpite dalla fame ai sensi del precedente articolo 3;

b) favorire la realizzazione di programmi e di progetti integrati per singoli paesi o gruppi di paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi interessati ».

## ART. 6.

(Comitato consultivo).

L'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi e organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni, due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal governatore della Banca d'Italia.

Fanno parte del Comitato il direttore generale del Dipartimento, il vice direttore generale e il direttore del servizio speciale contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare ».

## ART. 7.

(Attività e compiti  
del comitato consultivo).

L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Il comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determina le modalità di funzionamento del comitato stesso.

I membri del comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

Ai lavori del comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il comitato consultivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed ogni qualvolta un terzo dei componenti del comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame, nella materia di cui alla presente legge ».

#### ART. 8.

*(Dipartimento per la cooperazione  
allo sviluppo e per gli interventi  
contro la fame nel mondo).*

L'articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del "Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e per gli interventi contro la fame nel mondo", istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il Dipartimento attende, in particolare:

a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

d) alla programmazione e all'adozione delle specifiche iniziative di cooperazione di cui all'articolo 14;

e) alla predisposizione di iniziative congiunturali e strutturali, ordinarie e straordinarie, con l'obiettivo di eliminare il flagello della fame e della denutrizione in aree fra le più gravemente colpite secondo gli indicatori delle Nazioni Unite e nell'ambito delle priorità geografiche stabilite dal CIPES;

f) al coordinamento delle attività di comuni, province e regioni che operino per le finalità della presente legge;

g) al coordinamento della unità tecniche nei paesi in via di sviluppo;

h) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

i) ad ogni altra funzione concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i paesi in via di sviluppo ».

#### ART. 9.

*(Organizzazione del dipartimento).*

Dopo l'articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis — Nell'ambito del Dipartimento è istituito un servizio speciale per gli interventi contro la fame nel mon-

do e per la sicurezza alimentare, operante in autonomia funzionale e contabile.

Al servizio di cui sopra è preposto un direttore generale di rango non inferiore a Ministro designato dal Ministro degli affari esteri, coadiuvato da due vicedirettori generali, di cui uno con funzioni di coordinamento tecnico, assunti con contratto a tempo determinato, rinnovabile, scelti fra esperti tecnici e amministrativi della protezione civile previa valutazione di merito da parte della Commissione di cui al successivo articolo 17.

Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione interna del Dipartimento, specificando in particolare il numero, le competenze degli uffici ed eventuali reparti in cui esso si articola, nonché le modalità di funzionamento del Comitato direzionale di cui all'articolo successivo ».

#### ART. 10.

*(Compiti del servizio speciale  
contro la fame nel mondo  
e per la sicurezza alimentare).*

Dopo l'articolo 9-bis della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« ART. 9-ter — Nel quadro dei principi, della programmazione e concentrazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in particolare in attuazione delle lettere *d)*, *f)*, *g)* dell'articolo 2 e *m)*, *n)*, *o)* dell'articolo 14 il servizio speciale per la lotta contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare ha i seguenti compiti:

1) interventi rapidi e con ogni mezzo adeguato per l'aiuto alimentare, con particolare riferimento ai problemi del trasporto alle popolazioni interessate e alla conservazione delle derrate;

2) aiuto nutrizionale e sanitario ai profughi;

3) erogazione gratuita o vendita a prezzi ridotti di generi alimentari appropriati a categorie di persone incapaci di soddisfare le esigenze alimentari minime quali bambini, puerpere, ammalati, invalidi;

4) immagazzinaggio di generi alimentari e sementi a livello di agricoltura, di villaggio, di zona, di regione o di nazione;

5) attività di formazione agrorurale pratica *in loco* e di ogni altra iniziativa tesa al miglioramento dell'autosufficienza alimentare;

6) ogni altra iniziativa, anche di medio periodo, che garantisca primi processi di miglioramento dell'autosufficienza alimentare e di avvio di sviluppo agrorurale ».

#### ART. 11.

(Comitato direzionale).

L'articolo 10 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dal direttore generale del servizio per gli interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare, dagli altri direttori generali e, fino ad un massimo di tre, da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento fra le iniziative di altri Ministeri e quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale viene di volta in volta integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da funzionari dei Ministeri interessati designati dal rispettivo Ministro. Ai fini del predetto coordinamento, ogni Ministero dà preventiva comunicazione al Dipartimento delle eventuali iniziative di sua competenza, attinenti alla cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, secondo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvati dal CIPES. Copia di queste ultime viene trasmessa al Parlamento ».

#### ART. 12.

*(Istituto agronomico per l'oltremare)*

L'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvale anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare, al quale possono essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati ».

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

#### ART. 13.

*(Fondo per la cooperazione allo sviluppo e Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo)*

L'articolo 12 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in due fondi: « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo » e « Fondo spe-

ciale per gli interventi contro la fame nel mondo ».

Ai fini indicati dal precedente comma, i Fondi sono gestiti con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione dei Fondi sono istituite apposite contabilità speciali presso la tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestate rispettivamente al « Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo » ed alla « Sezione per gli interventi contro la fame nel mondo » del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento, del direttore generale del servizio per gli interventi contro la fame o da funzionari da essi delegati.

I Fondi sono alimentati con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nell'articolo 44. Per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge finanziaria prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) contributi provenienti dalle regioni, province e comuni, finalizzati a specifici progetti secondo quanto previsto dall'articolo 17-bis;

e) contributi volontari provenienti da soggetti privati;

f) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

g) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio dell'attività del Dipartimento.

Le somme erogate a titolo di contributo al fondo sono esenti dall'imposta sulle donazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari sono concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

Ai rendiconti presentati dalle gestioni dei Fondi ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, va allegato un prospetto analitico dei contributi di cui alla precedente lettera d), nonché delle somme impegnate ed erogate per ciascun progetto patrocinato dalle Regioni. Tali prospetti vanno altresì trasmessi alla Conferenza dei Presidenti delle regioni ».

#### ART. 14.

*(Autonomia finanziaria del Dipartimento).*

L'articolo 13 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Relativamente ai Fondi di cui al precedente articolo 12, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) presso il Dipartimento è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti per il visto contestuale sui provvedimenti del servizio speciale contro la fame nel mondo; sui provvedimenti che prevedono un impegno finanziario superiore ai tre miliardi di lire oppure considerati di particolare importanza su decisione del Direttore del dipartimento o per interventi straordinari, urgenti o di emergenza; tali provvedimenti vanno trasmessi al Parlamento. Tale ufficio esercita altresì il controllo di legittimità in via successiva per ogni altro atto del Dipartimento;

2) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio;

3) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

4) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19;

5) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

6) i fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15 — essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi;

7) i provvedimenti relativi agli interventi di programmazione ed esecuzione delle attività straordinarie, urgenti e di emergenza non sono soggetti all'approvazione ed al parere preventivo di cui agli articoli 10 e 15, ma sono trasmessi per l'esame successivo, entro 60 giorni dalla loro adozione;

8) i contributi agli organismi internazionali ai fini della presente legge sono stanziati su un unico capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri ».

## ART. 15.

*(Iniziativa del Dipartimento).*

L'articolo 14 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende e coordina la partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazione di istituti, imprese italiane o esperti che interessino lo sviluppo di detti paesi;

e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti,

dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;

*f)* cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperatori o volontari in servizio civile e ne promuove, di intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari o cooperatori e ne tutela il lavoro;

*g)* coordina le attività e le iniziative, stipula convenzioni con le organizzazioni riconosciute ai sensi della presente legge per le attività previste alle lettere *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *q)*, *s)* e per gli interventi di emergenza;

*h)* favorisce la formazione tecnico-scientifica professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendone mediante la stipula di convenzioni con università, centri ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferibilmente in detti paesi, concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni, concorrendo all'istituzione ed al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

*i)* favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi, mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri

sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

*l)* concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi internazionali riconosciuti idonei e che perseguono finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

*m)* cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate, nel rispetto delle abitudini alimentari della popolazione assistita e, ove nel caso, l'invio di missioni di soccorso e di pronto intervento, per l'assistenza alle popolazioni di paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

*n)* costituisce scorte di derrate alimentari, di materiale sanitario e di tutte le altre attrezzature necessarie allo scopo di assicurare un pronto intervento nei casi previsti alla lettera precedente;

*o)* coordina e assiste l'inoltro nei paesi destinatari di aiuti alimentari ed attrezzature raccolte o messe a disposizione da enti pubblici e privati, comuni, province e regioni e organizzazioni non governative;

*p)* garantisce, mediante apposito fondo di rotazione, il concorso al mantenimento in efficienza di strutture di enti pubblici e organizzazioni e associazioni private atte agli interventi di emergenza;

*q)* cura pubblicazioni, documentazione e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare, avvalendosi anche delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 37;

r) contribuisce insieme al Ministero della pubblica istruzione alla definizione e attuazione di programmi annuali di informazione e attività scolastica sui problemi del sottosviluppo e della fame;

s) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo;

t) delibera, sentito il parere del Comitato consultivo, sulla esclusione della partecipazione ad ogni attività futura nel campo delle iniziative di aiuto allo sviluppo di ogni ente, associazione, società o organismo indempiente rispetto ai progetti approvati per cause rientranti sotto la loro responsabilità e comunque non dovute a ragioni di comprovata forza maggiore;

u) inoltra al Parlamento un rapporto annuale sulla situazione alimentare e sugli aiuti alimentari e di emergenza, sui risultati della lotta contro la fame e la malnutrizione, con particolare riferimento alle aree di intervento prioritario dell'Italia e della Comunità economica europea ».

#### ART. 16

*(Sezione speciale del Comitato consultivo).*

L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera a) del precedente articolo 14: alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previste dalle lettere c), d), f), h) ed l) dello stesso articolo 14 e dei successivi articoli 37 e 44, lettera a); alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere h) e i), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere a), f) e h) del richiamato articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento e il direttore generale del servizio

per la lotta contro la fame provvedono sentita una sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta di quindici membri scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

La sezione speciale presenta ad ogni riunione del Comitato consultivo una relazione sulla sua attività ».

#### ART. 17

*(Convenzioni).*

L'articolo 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15 speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula della sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato articolo 15; nonché con enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile e con altre organizzazioni non governative, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37.

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 30 giorni

dalla scadenza generale della convenzione. Nel caso la convenzione abbia validità pluriennale i medesimi sono tenuti alla rendicontazione entro il 30 ottobre di ogni anno. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti, gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Per le iniziative di cui alla presente legge nonché per quelle cui il governo italiano partecipa sia sul piano bilaterale, multilaterale o in co-finanziamento con organismi internazionali, il Dipartimento può avvalersi, previa intesa, delle strutture delle apposite delegazioni per lo sviluppo create dalla Comunità economica europea presso i paesi in via di sviluppo ».

#### ART. 18

(Pubblicità).

Dopo l'articolo 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-bis — Il dipartimento per la cooperazione è tenuto alla pubblicazione degli accordi stipulati con i Paesi destinatari dell'aiuto e ne cura l'informazione agli organismi nazionali e rappresentativi degli enti e associazioni pubbliche e private che partecipano alla cooperazione allo sviluppo e alla lotta contro la fame nel mondo.

Provvede altresì alla informazione tempestiva degli indirizzi, dei programmi e dei criteri emanati dal Governo e dagli organismi previsti nella presente legge.

Per l'attuazione del presente articolo e di ogni altra esigenza di documentazione è istituita un'apposita banca dati che entra in funzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

#### ART. 19

*(Personale addetto al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo).*

L'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 è sostituito dal seguente:

« Il personale addetto alla sezione per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unità;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici, ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali, posto in posizione di fuori ruolo o comandato, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di quindici unità, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto prioritariamente della esperienza da essi effettivamente acquisita. Il relativo trattamento economico è determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera f);

e) personale che, al momento della entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno diciotto me-

si con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

f) esperti nominati — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di Enti pubblici — con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione e parere conforme di una apposita commissione presieduta dal direttore del Dipartimento, formata da undici membri in rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo di cui al precedente articolo 7 e costituita con decreto del Ministro degli affari esteri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel limite massimo di 25 unità. Tali esperti saranno prescelti nell'ambito di apposito albo e sulla base dell'esame di *curricula* attestanti competenze, specializzazioni, esperienza concreta tali da consentire l'assegnazione di incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione delle limitazioni di età. Il relativo trattamento economico sarà attribuito adeguatamente alle valutazioni di mercato, così come insindacabilmente stabilite dalla Commissione sopra indicata;

g) nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche, accreditate nei paesi in via di sviluppo o presso le rappresentanze delle organizzazioni comunitarie e internazionali operanti per la cooperazione allo sviluppo, vengono costituite unità tecniche con compiti di appoggio, sostegno, verifica, controllo dell'attuazione dei progetti e di ogni intervento di cooperazione e aiuto allo sviluppo ai sensi della presente legge. Il personale, nel numero complessivo di 70 unità da assegnarsi al

Dipartimento, è assunto per concorso attraverso bandi sulla base di titoli e dell'esperienza specifica e inquadrato in apposito ruolo tecnico.

Il personale di cui alla precedente lettera *e)* può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

La spesa relativa al personale di cui alla lettera *b), c), d), f)* e *g)* del primo comma, ivi compreso quelle attinenti all'indennità per lavoro straordinario ed escluse quelle che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

Il personale addetto al Servizio speciale per gli interventi contro la fame nel mondo è costituito da:

1) personale del Ministero degli affari esteri;

2) personale italiano e straniero assunto con contratti a tempo determinato, entro limiti quantitativi e temporali indicati nei singoli programmi, dal direttore del Servizio;

3) esperti tecnici italiani e stranieri incaricati della valutazione ed esecuzione degli interventi sia presso il servizio che nei paesi in via di sviluppo.

Il personale di cui ai numeri 1) e 3) del precedente comma è assunto e retribuito secondo le modalità di cui alla lettera g) del presente articolo.

Le indennità definite dalla Commissione di cui al presente articolo sono soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT e dell'aumento delle retribuzioni del personale del Ministero.

Il trattamento economico del personale straniero utilizzato nella sede di intervento viene determinato sulla base delle valutazioni della apposita commissione di cui al presente articolo.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad emanare i criteri di rotazione del personale del Dipartimento presso le ambasciate nei paesi in via di sviluppo e presso le rappresentanze italiane delle organizzazioni internazionali impegnate nel campo della cooperazione ».

#### ART. 20.

*(Interventi promossi dalle regioni).*

Dopo l'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis - Nell'ambito dell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 2 della presente legge, le regioni, singole o associate, possono assumere il coordinamento di specifici progetti con singoli paesi.

A tale fine le regioni avanzano entro il 30 giugno di ogni anno proposte, corredate da progetti operativi, al Comitato dire-

zionale previsto dal precedente articolo 11, il quale entro il 31 ottobre approva, sentita la Conferenza dei Presidenti, il programma di patrocinio delle singole regioni o dei gruppi di regioni per l'anno successivo, indicando altresì le quote finanziarie a carico del « Fondo per la cooperazione allo sviluppo » e del « Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo ».

Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma può essere utilizzato personale regionale e degli enti locali, al quale si applicano le norme di cui ai successivi titoli II e III.

Per la predisposizione e l'eventuale attuazione dei progetti previsti dal presente articolo, le regioni costituiscono un « Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo » di cui fanno parte anche rappresentanti degli enti locali.

Il Comitato coordina le iniziative e gli apporti finanziari e organizzativi degli enti e dei soggetti pubblici e privati, interessati alla realizzazione degli interventi.

Le regioni sono delegate inoltre ad emanare norme di attuazione della presente legge ».

## TITOLO II.

### PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PER GLI INTERVENTI CONTRO LA FAME NEL MONDO E PER LA SICUREZZA ALIMENTARE.

#### ART. 21.

*(Esperti).*

L'articolo 18 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito con il seguente:

« Gli esperti, di cui all'articolo 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

a) personale civile dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o tratte-

nuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, da scegliersi in particolare fra cooperanti e volontari, di organizzazioni non governative, di enti pubblici e privati che abbia maturato esperienze e specifiche competenze in paesi in via di sviluppo;

c) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente articolo 14 ».

#### ART. 22.

*(Attestato finale).*

L'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

1) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

2) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio di insegnamento effettuato in un paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 18 è considerato, in relazione al grado documentato dell'inse-

gnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 18 e 33 e dagli articoli 20 e 21, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale ».

#### ART. 23.

*(Trattamento economico  
e assicurativo).*

L'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Con, apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di esse, ad altra persona designata dal dipendente a contratto ».

### TITOLO III.

#### ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE.

#### ART. 24.

*(Riconoscimento di idoneità).*

L'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Le organizzazioni non governative o di volontariato che operano nel campo della cooperazione internazionale verso i paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un'apposita sezione del Comitato consultivo. Tale sezione è istituita con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di dodici membri dei quali quattro sono scelti tra i membri delle associazioni o degli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 e altri tre tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma.

Gli altri componenti sono rappresentanti in seno al Comitato dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ufficio per la protezione civile.

La sezione di cui sopra relaziona sulla sua attività ad ogni riunione del Comitato consultivo.

Il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che gli enti, istituti e organismi di cui sopra:

1) risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile;

2) non perseguano finalità di lucro, né siano legati o collegati in alcun modo agli interessi di imprese industriali e finanziarie aventi scopo di lucro;

3) prevedano nello statuto l'obbligo della presentazione di un bilancio annuale e della tenuta della contabilità;

4) diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento e all'impiego del personale o alla attuazione dei propri programmi;

5) documentino una comprovata esperienza di solidità organizzativa ed operativa di almeno cinque anni, acquisita sia nei paesi in via di sviluppo che in Italia nel campo della cooperazione;

6) accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Di-

partimento. La stessa sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti ed organismi sopra citati.

Qualora non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, istituti, organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma, possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione, l'equipaggiamento, l'acquisto, il mantenimento della attrezzature rientranti nelle attività previste dall'articolo 14, nonché per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera *b*).

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedono impegni pluriennali con impiego esclusivo e prevalente di volontari in servizio civile o di cooperanti o volontari di organizzazioni non governative, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 75 per cento del costo complessivo del programma ».

#### ART. 25.

*(Volontari e cooperanti  
di organizzazioni non governative).*

L'articolo 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile e cooperanti o volontari di organizzazioni non governative i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo dai fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, assumono contrattualmente un impegno di lavoro con organizzazioni non governative nei paesi in via di sviluppo della dura-

ta di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

d) con il Ministro degli affari esteri.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei cooperanti o volontari sono determinate periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma ».

#### ART. 26.

*(Contenuto del contratto).*

L'articolo 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del cooperante o volontario;

2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del paese ospitante e tenuto conto dello spirito e di finalità non di lucro. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del paese ospitante; nonché la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritti secondo le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal volontario o dal cooperante.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, comma primo; la remunerazione, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari ».

#### ART. 27.

##### *(Registrazione del contratto).*

L'articolo 36 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« La qualifica di cooperante o volontario di organizzazioni non governative è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento.

A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 34, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la for-

mazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39 ».

#### ART. 28.

*(Diritti dei cooperanti e volontari di organizzazioni non governative).*

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione di cui all'articolo 36 della presente legge, la qualifica di volontari in servizio civile o cooperanti o volontari di organizzazioni non governative, hanno diritto ».

L'ultimo comma dell'articolo 38 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Ogni diritto previsto dal presente articolo si applica anche ai cooperanti e volontari che non raggiungano il biennio di servizio ai sensi del quarto comma dell'articolo 39 della presente legge per documentate ragioni di salute o di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla loro volontà ».

#### ART. 29.

*(Doveri dei volontari e dei cooperanti).*

L'articolo 39 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« I cooperanti o volontari di organizzazioni non governative sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza — accertate nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti nel precedente articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41 della presente legge, non possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile e dei cooperanti o volontari di organizzazioni non governative:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa ».

#### ART. 30.

*(Servizio militare: rinvio e dispensa).*

L'articolo 40 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« I volontari in servizio civile e i cooperanti di organizzazioni non governative, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in paesi extra-europei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il

richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuato servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare ».

#### ART. 31.

*(Servizio militare: modalità per la dispensa).*

L'articolo 42 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile o di cooperante per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui il volontario o cooperante pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per motivi di cui al quarto comma dell'articolo 39 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione della attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 34, n. 3, gli insegnanti in servizio come volontari civili o cooperanti e volontari devono essere adibiti, ai fini del compimento del biennio prescritto nell'ultimo

dell'articolo 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa tra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio ».

ART. 32.

*(Contingente dei rinvii).*

L'articolo 43 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo ».

ART. 33.

*(Stanziamenti).*

L'articolo 44 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dalla presente legge, per l'anno finanziario 1984, si provvede:

a) per gli interventi a favore della cooperazione allo sviluppo, con il finanziamento di lire 2.500 miliardi previsto dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) per gli interventi contro la fame nel mondo nel 1984, con il finanziamento di lire 500 miliardi, mediante riduzione per l'anno finanziario 1984 dei capitoli 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e 8173 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente di lire 200 miliardi a 300 miliardi di lire, sia in termini di competenza che di cassa. Inoltre al Fondo per gli interventi contro la fame nel mondo sono attribuite tutte le somme già stanziare in bilancio per la cooperazione e lo sviluppo e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sono determinate le

somme da destinarsi agli interventi previsti dalla presente legge per gli anni successivi al 1984, in misura comunque non inferiore allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo dell'anno precedente. Salvo diverse determinazioni del CIPES, al Fondo speciale per la lotta contro la fame nel mondo è attribuito il 20 per cento delle somme destinate complessivamente alla cooperazione allo sviluppo.

Gli stanziamenti sono integrati di diritto dalle disponibilità del bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica coi paesi in via di sviluppo ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi.

Almeno un terzo del complesso dei predetti stanziamenti dovrà essere impiegato per interventi promossi dalla Comunità economica europea in favore di paesi in via di sviluppo ».

#### ART. 34.

*(Norme transitorie e finali).*

L'articolo 45 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 45 — I programmi di cooperazione tecnica già deliberati o in corso di esecuzione restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del precedente articolo, ogni disposizioni contraria o incompatibile con la presente legge è abrogata ».

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate dopo tre mesi dalla pubblicazione. Nel frattempo continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, quelle precedentemente in vigore.

L'articolo 46 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è abrogato.

## ART. 35.

La rubrica del titolo I della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« Obiettivi e strumenti della cooperazione allo sviluppo e degli interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare »

La rubrica del titolo II della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« Personale in servizio di cooperazione allo sviluppo e per gli interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare ».

La rubrica del titolo III della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« Organizzazioni non governative ».